



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

Settore Ricerca

Ufficio Dottorati ed Assegni di Ricerca

Decreto n. 232

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con D.R. n. 661 del 26 luglio 2018;
- VISTA** la legge 3 luglio 1998, n. 210: "Norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori Universitari di ruolo", ed in particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;
- VISTO** l'art. 19, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha modificato l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme sul dottorato di ricerca;
- VISTO** il D.M. 14.12.2021 n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06.05.2013;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 21.02.2024 e del 22.02.2024, con le quali è stato approvato il Regolamento di Ateneo per il conferimento dei Dottorati Honoris Causa.

DECRETA

Art. 1

E' emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento dei Dottorati Honoris Causa.

Art. 2

Il Regolamento predetto, allegato al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante, entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna dell'Ateneo.

Cassino, 11 MAR 2024

IL RETTORE
Prof. Marco Dell'isola

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Carla Manzo

Carla Manzo



REGOLAMENTO DI ATENEО PER IL CONFERIMENTO DEI DOTTORATI HONORIS CAUSA

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale del titolo di Dottore di ricerca Honoris Causa.

Art. 2

Il Dottorato Honoris Causa può essere conferito a personalità viventi, di norma in possesso di un titolo di studio di secondo livello conseguito in Italia o all'estero, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano chiaramente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale, e che abbiano contribuito in maniera significativa all'avanzamento scientifico delle discipline pertinenti il dottorato che viene conferito.

Art. 3

La proposta di conferimento del Dottorato Honoris Causa è avanzata dal Consiglio di Dipartimento proponente il corso di dottorato, acquisito il parere favorevole del Collegio docenti del corso, con delibera approvata dai 2/3 dei componenti. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, la proposta può riguardare un numero di destinatari non superiore al numero dei curricula l'anno.

È possibile avanzare proposte solo su corsi di dottorato attivi nell'anno in cui viene formulata la proposta.

La proposta deve essere corredata da un curriculum vitae del candidato o della candidata e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.

Le proposte sono inviate al Rettore, entro il 31 marzo di ciascun anno, che le sottopone all'approvazione del Senato Accademico che valuta le proposte di conferimento e ne autorizza una per ogni anno accademico con il voto favorevole di 2/3 dei componenti.

Il Senato Accademico, può autorizzare per ciascun anno accademico una sola proposta proveniente dai Dipartimenti. Nel caso di presentazione di più richieste sarà il Rettore a decidere quale di essa debba essere sottoposta al vaglio del Senato Accademico. Il Rettore può, inoltre, proporre, per ogni anno accademico, un conferimento di Dottorato Honoris Causa di interesse generale dell'Università.

Art. 4

Il Dipartimento proponente partecipa ai costi di conferimento del Dottorato Honoris Causa.